



COMUNE DI ASIAGO

*Prov. Di Vicenza
Settore Politiche Sociali*

REGOLAMENTO VOLONTARI CIVICI

INDICE

- Art. 1 -Riferimenti normativi
- Art. 2 -Oggetto
- Art. 3 -Il Volontario Individuale
- Art. 4 -Identificazione dei servizi
- Art. 5 -Requisiti obbligatori dei Volontari Individuali
- Art. 6 -Registro dei Volontari Individuali
- Art. 7 -Espletamento del servizio
- Art. 8. -Coordinamento
- Art. 9 -Copertura assicurativa
- Art. 10 -Rimborso spese
- Art. 11 -Controlli e sospensione dell'attività di volontariato
- Art. 12 -Disposizioni finali e rinvii

- **Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 10 del 4 aprile 2024**

Art. 1 –Riferimenti normativi

Il Codice del Terzo settore, approvato con D.Lgs. del 03 luglio 2017, n. 117, dando una disciplina unitaria all'attività di volontariato, prevede all'art. 17, comma 2, la figura del volontario, ovvero di una *persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.*

La Corte dei Conti sezione Autonomie, con parere del 24 novembre 2017 n. 26, ha previsto la possibilità di svolgere attività di volontariato singolarmente ed in via autonoma stabilendo gli adempimenti obbligatori in capo agli enti locali per avvalersi dei volontari individuali, tra i quali l'adozione di un apposito regolamento che ne disciplini le modalità di accesso e di svolgimento dell'attività.

Art. 2 –Oggetto

Il presente Regolamento dà attuazione a quanto disposto dall'art.17 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 ed intende disciplinare ed organizzare l'attività di singoli cittadini denominati "Volontari Civici" che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente scelgono di dedicare del tempo e le proprie capacità, per svolgere attività in favore della comunità e del bene comune, per gli uffici e servizi alla popolazione.

Art. 3 –Il Volontario Civico

Ai fini del presente Regolamento, si definisce Volontario Civico la cittadina o il cittadino che individualmente mette a disposizione le proprie capacità, competenze ed il proprio tempo per svolgere senza scopo di lucro, neanche indiretto, e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile, una o più attività di interesse pubblico a beneficio dei singoli e della comunità locale che non siano espressamente riservate in via esclusiva, da Leggi, Regolamenti o altro, allo stesso Comune o ad altri soggetti.

La scelta di divenire Volontario Civico deve essere libera, consapevole, informata, in qualsiasi momento revocabile e non condizionata da uno stato di bisogno.

L'attività di Volontariato Civico non può essere retribuita in alcun modo, diretto o indiretto, nemmeno dall'eventuale beneficiario diretto del servizio ed è priva di vincoli di natura obbligatoria ed incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato. E' fatto salvo il rimborso delle spese.

Art. 4 –Identificazione dei servizi

Il servizio di volontariato civico individuale può essere svolto nelle seguenti aree di intervento:

a) MANUTENZIONE, VIGILANZA, CURA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (es. attività di tutela, conservazione, custodia, pulizia e vigilanza su aree e/o strutture pubbliche come parchi pubblici, aiuole, viali, aree delle scuole, degli edifici pubblici, etc...);

b) SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ CULTURALE E DI PROMOZIONE (es. attività presso la biblioteca e il museo civico, partecipazione ed animazione durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni, apertura e sorveglianza aule studio, etc...);

c) SUPPORTO ALLA MOBILITÀ DEI CITTADINI (es. attività di vigilanza alunni in ingresso e in uscita dalle scuole, sorveglianza alunni scuolabus, trasporto scolastico, trasporto di persone bisognose a visite mediche, etc);

d) CURA E ASSISTENZA AI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ (es. attività di supporto/compania agli anziani e alle persone diversamente abili, supporto ad interventi di prevenzione, promozione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, attività di consegna e distribuzione pasti a domicilio, accompagnamento a visite specialistiche con relativo trasporto con automezzo etc.).

È possibile svolgere attività non rientranti nelle aree di intervento sopra elencate, sulla base di eventuali esigenze sopravvenute, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento né tantomeno un apposito atto della Giunta comunale, purché tali ulteriori attività siano conformi a quanto previsto dall'art. 3.

Art. 5 -Requisiti obbligatori dei Volontari Individuali

I cittadini che intendono svolgere attività di Volontariato Civico Individuale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o comunitari o cittadini di paesi terzi in possesso di regolare -permesso di soggiorno;
- essere residenti nel Comune di Asiago o avere all'interno del medesimo territorio un centro di interesse;
- età non inferiore agli anni 18;
- non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici e non avere in essere contenziosi con il Comune di Asiago;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di condizioni di incompatibilità ambientale o di potenziale pregiudizio al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti devono sussistere per tutto il periodo di svolgimento dell'attività di volontariato prestata.

Per specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini, idoneità psico-fisiche o predisposizioni, l'Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti, finalizzati esclusivamente a garantire agli aspiranti volontari attività compatibili con le condizioni soggettive di ciascuno di essi.

Art. 6 -Registro dei Volontari Individuali

Il Comune di Asiago, con l'approvazione del presente Regolamento, istituisce il Registro dei Volontari Civici, suddiviso per aree di attività, come indicate all'art. 4.

L'iscrizione al Registro dei Volontari può essere fatta in qualsiasi momento, non è soggetta a scadenza né tantomeno a richiesta di rinnovo. Il Volontario Civico può sempre comunicare per iscritto la richiesta di immediata cancellazione dal Registro.

La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata al protocollo del Comune mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dagli Uffici comunali e reperibile sul sito web istituzionale e presso gli uffici dell'ente.

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, previa verifica da parte del funzionario comunale incaricato, consente l'iscrizione del cittadino richiedente al Registro dei Volontari Civici.

L'eventuale motivato diniego all'iscrizione è comunicato per iscritto all'interessato.

Periodicamente l'Amministrazione potrà pubblicare appositi avvisi pubblici per il reperimento di volontari, fatta salva comunque la possibilità da parte dei cittadini di presentare spontaneamente, in qualsiasi momento, la propria candidatura.

I volontari inseriti nel registro saranno impiegati in base agli accordi con i responsabili dei servizi interessati, tenuto conto della disponibilità, capacità e caratteristiche dei singoli.

Prima di avviare il servizio potrà essere richiesta la partecipazione ad un percorso di formazione, svolto con oneri a carico dell'Amministrazione.

Al volontario è consegnata copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Art. 7 -Espletamento del servizio

I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti di cartellino identificativo fornito dall'Ente che consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi.

Il volontario è tenuto a:

- rispettare gli orari di attività prestabiliti;
- segnalare tempestivamente al referente del servizio a cui il volontario è assegnato -la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato;
- svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza, impegno e lealtà;
- tenere un comportamento educato e corretto;
- garantire la riservatezza su dati e informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
- conoscere e rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

L'Ente fornisce a propria cura e spese le attrezzature, i mezzi e gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività e i DPI (dispositivi di protezione individuale) in ipotesi di attività che lo richiedano (es. scarpe antinfortunistiche). Il volontario ne avrà personalmente cura fino alla riconsegna.

Art. 8 – Coordinamento

Competono al responsabile dell'Area a cui fa riferimento l'attività di volontariato:

- il coordinamento dei volontari civili;
- la vigilanza sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino il presente regolamento;
- la verifica, dei risultati conseguiti con l'attività svolta.

Sarà individuato un dipendente dell'ente referente per ciascuna attività, con il compito di coadiuvare il responsabile dell'Area Servizi Sociali e l'assistente sociale nel coordinamento dei volontari civili.

Art. 9 - Copertura assicurativa

Il Comune provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari nel periodo di svolgimento del servizio.

La copertura assicurativa prevede la tutela in caso di infortuni e malattie, nonché la responsabilità civile per i danni a terzi durante lo svolgimento del servizio di volontariato.

Qualora sia prevista l'utilizzo di veicoli, l'assicurazione dovrà comprendere anche l'impiego di mezzi di proprietà dell'ente.

Il Comune di Asiago e i suoi dipendenti sono esonerati da ogni responsabilità derivante dall'attività dei volontari civili svolta in violazione del presente regolamento e non conforme alle disposizioni del servizio referente.

Art. 10 – Rimborso spese

I volontari non possono ricevere alcun compenso per le attività svolte.

L'ente può riconoscere al singolo volontario il rimborso di spese, preventivamente autorizzate, inerenti all'attività prestata e documentate.

Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Art. 11 – Controlli e sospensione dell'attività di volontariato

L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività svolte dal volontario qualora da queste possa derivare un danno per l'ente, oppure vengano a mancare le condizioni richieste dal presente regolamento e siano accertate violazioni di leggi e regolamenti, e nel caso in cui il Comune non ritenga più opportuno la collaborazione del volontario, anche con la cancellazione dal registro.

Art. 12 – Disposizioni finali e rinvii

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione del medesimo documento.